



CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

- CAGLIARI -



CONVITTO - SEMICONVITTO - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SEC. I GRADO - SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO - LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO - LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE SEDE CENTRALE SEGRETERIA: VIA PINTUS S.N. LOC. TERRAMAINI 09134 PIRRI (CA) TEL. 070 500075 SEDE STORICA: VIA MANNO, 14 - 09124 CAGLIARI C.F. CONVITTO 80004010924 - C.F. SCUOLE ANNESSE 92107580927 - COD. MECC. CAVC010001 www.convittocagliari.gov.it - CAVC010001@istruzione.it

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Protocollo di accoglienza e inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali

A cura delle FF SS per l'inclusione e la disabilità

Prof.sse Erika Cossu e Maria Porceddu

Approvato dal Collegio in data 28/10/2019





SOMMARIO

Premessa	pag. 3
Destinatari	pag. 4
Finalità	pag. 4
Alunni con Bisogni Educativi Speciali	pag. 5
Fasi di attuazione del protocollo di accoglienza	pag. 7
Soggetti coinvolti nel processo inclusivo	pag. 8
Macro-area 1: disabilità motorie e disabilità cognitive	pag. 11
Macro-area 2: svantaggio socio-culturale	pag. 16
Macro-area 3: DSA	pag. 17
Procedura di inserimento scolastico alunni con bes privi o in attesa di documentazione	pag. 24
Strumenti di intervento	pag. 26
Didattica inclusiva	pag. 30
Valutazione	pag. 32
Lingue straniere	pag. 34
Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione	pag. 36
Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione	pag. 38
INVALSI	pag. 42
PCTO	pag. 43
Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare	Pag. 44
Alunni adottati	pag. 45
Gifted children	pag. 46
Studente-atleta di alto livello	pag. 48
Principali riferimenti normativi	pag. 49



PREMESSA

In ogni realtà scolastica sono presenti alunni che richiedono attenzioni speciali per esigenze variegata e diverse, pertanto la scuola deve essere in grado di riconoscere queste esigenze per permettere a ciascuno dei destinatari degli interventi per svilupparsi nel migliore dei modi.

La centralità della persona e la conseguente valorizzazione delle differenze è un pre-requisito imprescindibile nella realizzazione di percorsi pedagogici e didattico-educativi; le misure di differenziazione e di sostegno sono, quindi, necessarie per valorizzare ogni tipo di differenza e vanno applicate non solo per gli allievi che presentano difficoltà di apprendimento, ma anche per gli allievi che presentano un buon potenziale cognitivo e sono particolarmente interessati al sapere.

In occasione della Conferenza annuale sulla **Convenzione dei diritti delle persone con disabilità**, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha annunciato la *nuova strategia di inclusione della disabilità* ed ha sottolineato l'importanza dell'inclusione della disabilità nel raggiungere gli obiettivi fissati dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. L'Onu punta a rafforzare l'inclusione delle persone con disabilità e vuole garantire una cultura organizzativa che le riconosca e le valorizzi, coinvolgendo attivamente le organizzazioni rappresentative. Le stesse persone disabili saranno consultate e coinvolte, in particolare per quanto riguarda i piani di carriera, il benessere aziendale, le prestazioni sociali e la copertura sanitaria.

In particolare, l'**Obiettivo 4** recita: **"Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti"**.

Un'istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Si sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda l'incremento dell'accesso all'istruzione a tutti i livelli e l'incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, soprattutto per donne e ragazze. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori verso il raggiungimento degli obiettivi per l'istruzione universale. Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l'uguaglianza tra bambine e bambini nell'istruzione primaria, ma pochi paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi.

In quest'ottica, il **protocollo di accoglienza** è uno strumento di inclusione all'interno di ogni istituzione scolastica: permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Rettore-Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente.



DESTINATARI

È ormai noto che un numero sempre più ampio di alunni, continuativamente o per determinati periodi e per una pluralità di motivi (fisici, biologici, fisiologici, o anche per motivi psicologici e sociali), presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze, nonché disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, ripetenze anche plurime, con un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica.

Quest'area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come **Area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)**.

Essi necessitano da parte della scuola, di un'educazione speciale, individualizzata, nell'intento di favorire pienamente l'inclusione di tutti gli alunni e il loro successo formativo. Tali problematiche, certificate da uno o più specialisti, documentate dalla famiglia o rilevate dalla scuola, devono essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia, in quanto implicano l'osservazione e la lettura attenta dei segni di disagio, il dialogo con la famiglia, l'offerta di idonee e personalizzate risposte.

L'attenzione ai *BES* non ha lo scopo di favorire improprie facilitazioni, ma di rimuovere quanto ostacola i percorsi di apprendimento, consentendo una modulazione degli stessi sulla base delle potenzialità di ciascuno, nell'ottica di una scuola più equa e inclusiva.

FINALITÀ

Al fine di un'inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni con **Bisogni Educativi Speciali**, la nostra scuola, attraverso il **Protocollo di Accoglienza** intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale (insegnanti, educatori, assistenti, personale ATA)
- favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con *Bisogni Educativi Speciali* attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento
- elaborare tre aspetti determinanti, del processo di formazione: accoglienza, integrazione, continuità
- informare adeguatamente il personale coinvolto
- favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti
- accompagnare adeguatamente gli studenti con *Bisogni Educativi Speciali* nel percorso scolastico e formativo.



Tale documento definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituto e la procedura con gli interventi da attuare per l'inclusione di tutti gli alunni.

Nello specifico la procedura fa riferimento ad azioni di carattere:

- **amministrativo e burocratico**: acquisizione della documentazione necessaria e completezza del fascicolo personale
- **comunicativo e relazionale**: prima conoscenza dell'alunno e sua accoglienza all'interno della nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di Classe/Team docenti, Commissioni di lavoro...)
- **educativo-didattico**: formazione delle classi, coinvolgimento del Consiglio di Classe/Team docenti e dei genitori, predisposizione di percorsi individualizzati e personalizzati.

Poiché il protocollo costituisce uno strumento di lavoro è prevista una sua revisione e integrazione periodica sulla base delle esperienze realizzate.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il concetto di *Bisogni Educativi Speciali (BES)* si basa su una visione globale della persona con riferimento al modello **ICF** della **classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, Disability and Health)** fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto (ambientali e personali), come definito dall'**Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002)**.

Si definiscono *BES* i bisogni di tutti quegli alunni dotati di particolarità che impediscono loro il normale apprendimento e richiedono interventi individualizzati. Sotto la voce "*BES*" sono comprese *tre grandi macro-categorie*:

1. **Disabilità motorie e disabilità cognitive** certificate dal Servizio Sanitario Nazionale, con specifico riferimento alla certificazione ai sensi della **Legge 104/92**, che offre diritto alle provvidenze, alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all'insegnante per il sostegno e di un Piano Educativo Individualizzato (PEI)
2. **Disturbi evolutivi specifici**, tutelati dalla **L. 170 8/10/2010**, tra i quali i DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) e l'**ADHD**, deficit di attenzione e iperattività, certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti privati. La scuola che riceve la diagnosi scrive per ogni studente un Piano Didattico Personalizzato e non è prevista la figura dell'insegnante di sostegno
3. **Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali (DM 27/12/12)** come la non conoscenza della lingua e della cultura italiana e alcune difficoltà di tipo comportamentale e relazionale. Le difficoltà possono essere messe in luce dalla scuola, che osserva lo studente ed esprime le sue considerazioni, o



possono essere segnalate dai servizi sociali. Non è previsto l'insegnante di sostegno e la scuola si occupa della redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Oltre alle macro-categorie sopra indicate è necessario precisare che in ambito clinico esistono anche altri disturbi o situazioni non menzionati specificamente dalla Direttiva, quali:

- **disturbi aspecifici dell'apprendimento**
- **disturbi dell'umore**
- **disturbi d'ansia**

I **DAA** indicano la presenza di difficoltà di apprendimento che emergono perché legate a cause diverse, per esempio:

- capacità cognitive ridotte di grado diverso e perciò legate a difficoltà di apprendimento diverse, come può verificarsi per esempio in alcuni casi di autismo
- patologie e sindromi diverse, di tipo neurologico o organico, sensoriale (sordità o ipovisione), genetiche come la Sindrome di Down, di Williams e X-Fragile, a volte presenti insieme a capacità cognitive ridotte
- altri disturbi di tipo psicologico
- coloro che in determinati momenti della loro vita scolastica si trovino in situazione di difficoltà. In quest'ottica il bisogno educativo speciale può essere transitorio e non necessariamente certificato (es. lutto, malattia, povertà, separazione dei genitori, crisi affettiva, immigrazione)

Il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento deve essere riconosciuto a tutti gli studenti che devono servirsi di tutti gli ausili possibili per **potenziare le abilità e compensare le difficoltà**:

- **Alunni adottati** (Linee Guida del MIUR del 18/12/ 2014 - nota n. 7443)
- **Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare** (Nota MIUR prot. n. 3623 del 30 luglio 2019 - Servizio di Scuola in Ospedale)
- **Gifted children** (Direttiva 22.11.2013, Linee Guida per gifted children, Nota n. 562 del 3 aprile 2019)
- **Studente-atleta di alto livello** (D.M. 935 11/12/2015)

I docenti hanno la responsabilità di individuare interventi di personalizzazione dell'apprendimento, con l'adozione di misure dispensative e compensative, anche in assenza di certificazione o di rifiuto del piano didattico personalizzato da parte della famiglia.

Sarà compito del Consiglio di Classe o del Team dei docenti della scuola primaria condividere le proprie decisioni in merito alla personalizzazione dell'apprendimento.



FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Tutte le fasi di attuazione del Protocollo di accoglienza vedono coinvolti I genitori dell'alunno, il personale amministrativo della scuola, il Rettore/DS, le FS dell'area Inclusione e disabilità, i C.d.C. e i Team docenti.

I vari passaggi del protocollo di accoglienza per gli studenti e studentesse con DSA sono schematizzati nella tabella che segue.

I AZIONE	COME/COSA?	CHI LA METTE IN ATTO?	QUANDO?
ISCRIZIONE			
ISCRIZIONE	Effettuata dai genitori	Assistente amministrativo	Al momento dell'iscrizione
CONSEGNA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA	Effettuata dai genitori	Assistente amministrativo	Al momento dell'iscrizione Appena in possesso
COMUNICAZIONE ISCRIZIONE		Assistente amministrativo	Al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto per i DSA
CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE		Rettore/DS FS inclusione e disabilità	
COLLOQUIO			
INCONTRO PRELIMINARE CON I GENITORI		Rettore/DS FS inclusione e disabilità	Dopo aver acquisito la documentazione
INCONTRO PRELIMINARE CON LO STUDENTE (SE MAGGIORENNE)	Raccolta informazioni	Dirigente Scolastico FS inclusione e disabilità	Dopo aver acquisito la documentazione
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE			
ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE	Criteri stabiliti Parere specialisti Indice di complessità delle classi	Rettore/DS FS inclusione e disabilità Commissione composizione classi	
INCONTRO PRELIMINARE	Passaggio di informazioni Predisposizione accoglienza Osservazione	Rettore/DS FS inclusione e disabilità Team docenti/consiglio di classe	Dopo l'attribuzione della classe



SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO INCLUSIVO

PERSONALE	COMPITI
RETTORE-DS	<ul style="list-style-type: none"> • è garante del processo di integrazione ed inclusione degli alunni con <i>BES</i>, gestisce e coordina tutto il sistema • convoca e presiede il <i>GLI</i> e il <i>GLHO</i>; definisce, su proposta del Collegio dei docenti, il <i>Piano Annuale per l'Inclusività</i> • organizza la formazione dei docenti • promuove la realizzazione di progetti mirati all'inclusione • garantisce i rapporti con gli enti territoriali coinvolti • riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato e la condivide con la FS Sostegno ed inclusione /coordinatore di classe/ gruppo docente/Team docenti • attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure e apportare eventuali modifiche
SEGRETERIA DIDATTICA	<p>Svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Rettore-DS nel rispetto della normativa, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riceve dalla famiglia la certificazione e l'eventuale diagnosi al momento dell'iscrizione, ne dà comunicazione al Rettore-Direttore Scolastico, alla FS Sostegno ed inclusione/Coordinatore di classe, la protocolla e la inserisce nel fascicolo personale dello studente • archivia tutti i documenti relativi ai casi <i>BES</i> inserendoli in apposito fascicolo personale (<i>PDP, PEI</i>) • aggiorna costantemente il Referente stesso in riferimento ad altra documentazione che dovesse aggiungersi in corso d'anno
LA FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> • procede all'iscrizione dell'alunno entro i termini stabiliti • fa pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica aggiornata e, eventualmente, fa effettuare valutazioni cliniche periodiche e comunque nei vari passaggi scolastici • è invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psicofisico del/la proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un percorso didattico personalizzato condiviso • eventualmente partecipa agli incontri con il Consiglio di classe/Team docente • concorda il <i>PEI</i> con il Consiglio di classe/Team docenti • mantiene i contatti con gli insegnanti e FS Sostegno ed inclusione • si mantiene informata sull'evoluzione dei materiali didattici di supporto e la normativa vigente • utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente e sostiene la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico. • verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati e che siano portati a scuola i materiali richiesti • incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti
FUNZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • fornisce ai colleghi informazioni, indicazioni, materiali utili sui <i>BES</i> (disposizioni normative, strumenti compensativi e misure dispensative, siti o



STRUMENTALE SOSTEGNO	<p>piattaforme on-line per la condivisione di buone pratiche in tema di <i>BES</i>, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'istituto • prende atto in forma riservata della certificazione di alunni con <i>BES</i> • funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari, enti locali, Associazioni del territorio • diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento
GLI: GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE	<p>Il <i>GLI</i> ha il compito di procedere alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevazione dei <i>BES</i> presenti nella scuola • raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi • elaborazione dei modelli da adottare • rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola • raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli <i>GLH Operativi</i> • elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con <i>BES</i>, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)
IL COORDINATORE DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • prende atto della certificazione di alunni con <i>BES</i> • cura gli incontri con la famiglia • coordina le attività pianificate e la stesura del <i>PDP</i> • condivide il <i>PDP</i> con la famiglia • informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni <i>BES</i> della loro presenza e del <i>PDP</i> adottato
DOCENTE DI SOSTEGNO SPECIALIZZATO	<ul style="list-style-type: none"> • prende atto della certificazione di alunni con <i>BES</i> • cura gli incontri con la famiglia e con le equipe • coordina le attività pianificate e la stesura del <i>PEI</i> • condivide il <i>PEI</i> con la famiglia
IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI	<ul style="list-style-type: none"> • viene informato dal Coordinatore di classe sulla presenza di alunni <i>BES</i> certificati • individua eventuali altri studenti con <i>BES</i> per i quali è "opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni" (...). • verbalizza le decisioni assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. Si precisa che l'attuazione dei percorsi personalizzati per tutti i <i>BES</i>, è di competenza e responsabilità di tutti i docenti • ogni singolo docente elabora la parte del <i>PEI/PDP</i> relativa alla disciplina di propria competenza e procede in modo da dare concreta esecuzione a quanto programmato • condivide misure dispensative e strumenti compensativi • approva il <i>PDP</i> e propone eventuali modifiche e integrazioni anche in itinere
PERSONALE EDUCATIVO	<p>Opera all'interno del convitto e semiconvitto a sostegno del percorso di inclusione e svolge un ruolo di supporto e facilitazione.</p>
PERSONALE ATA	<p>Il personale ATA collabora con insegnanti ed educatori condividendo pratiche educative. Favorisce l'accoglienza degli alunni e il controllo degli stessi durante gli spostamenti all'interno della scuola.</p>



GLI ALUNNI	Gli alunni/e, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di <i>BES</i> . Essi, pertanto, hanno diritto ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità.
-------------------	---



MACRO-AREA 1

DISABILITÀ MOTORIE E DISABILITÀ COGNITIVE

L'adozione del *Protocollo di Accoglienza* degli alunni disabili consente praticamente di attuare le indicazioni normative che si riferiscono alla **Legge Quadro n. 104/92**, ai successivi decreti applicativi e alle recenti (agosto 2009) *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*.

Tale protocollo si propone di:

- definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all'interno della nostra scuola;
- facilitare l'ingresso a scuola degli allievi disabili e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, ASSL, Provincia, cooperative, Enti di formazione).

PROCESSO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

FASI	TIMELINE	AZIONI	FIGURE COINVOLTE
ORIENTAMENTO ALUNNI IN INGRESSO	Novembre Dicembre Gennaio	Giornate di accoglienza per gli alunni e per i genitori per presentare l'offerta formativa della scuola. L'alunno con la famiglia può visitare in qualsiasi momento dell'anno la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo	Rettore/ DS Gruppo di lavoro costituito dalle: FF.SS. all'Orientamento, FF.SS. Inclusione e disabilità Docenti curricolari Educatori Alunni
ISCRIZIONE	Entro il termine stabilito dal MIUR	La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno nei termini prestabiliti. Nella domanda la famiglia farà richiesta di insegnante di sostegno e di eventuale assistente educativo e/o alla comunicazione. La famiglia, dovrà, entro breve tempo, far pervenire alla scuola <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificazione L.104/92 art. 3 comma 1 o comma 2. Diagnosi Funzionale; Dopo l'iscrizione si richiede alla scuola media di provenienza il fascicolo personale dell'allievo per	Famiglia Ufficio di segreteria didattica FS Inclusione e disabilità



		<p>predisporre un progetto coordinato di inserimento.</p> <p>Tutti i documenti dei singoli alunni verranno custoditi in un ambiente protetto da privacy, che il docente di sostegno potrà consultare all'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.</p>	
RACCOLTA E ANALISI DEI DATI	Marzo-aprile	<p>La raccolta dati consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno/a disabile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali.</p>	<p>FS Inclusione e disabilità Referente ASL Famiglia Insegnante di sostegno scuola media Educatore Assistente educativo scuola media Altra figura educativa</p>
PRE-ACCOGLIENZA	Aprile-maggio	<p>Per gli alunni disabili con gravità (L.104/92 art. 3 comma 3) vengono organizzate attività di laboratorio ed incontri finalizzati alla reciproca conoscenza tra l'alunno e la scuola.</p> <p>La pre-accoglienza ha come obiettivi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la conoscenza da parte dell'allievo della scuola ospitante (strutture, laboratori, materiali, ambienti, personale) per facilitare il passaggio nella nuova realtà. • la valutazione e l'autovalutazione (quando possibile) delle sue reali potenzialità. 	<p>Alunno disabile Insegnante di sostegno scuola media Assistente educativo FS Inclusione e disabilità Docente classe accogliente</p>
FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DELL'ALUNNO ALLA CLASSE	Agosto-settembre	<p>Formazione delle classi prime e inserimento degli alunni disabili nelle classi tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della normativa in vigore • delle richieste della famiglia • delle indicazioni raccolte nelle fasi precedenti. 	<p>Rettore/DS FS Inclusione e disabilità</p>
INDIVIDUAZIONE INSEGNANTE DI SOSTEGNO E ASSEGNAZIONE	Settembre	<p>Individuazione del docente di sostegno da assegnare alla classe dove l'alunno disabile è inserito e assegnazione all'alunno delle ore</p>	<p>Rettore/DS FS Inclusione e disabilità</p>



ORE		di sostegno tenendo conto della diagnosi funzionale, esigenze specifiche dell'alunno, altri alunni BES presenti in classe	
ACCOGLIENZA	Settembre-ottobre	Durante il primo periodo di scuola vengono predisposte attività rivolte all'accoglienza dei nuovi iscritti e ad un positivo inserimento nella nuova scuola (sensibilizzazione gruppo classe, conoscenza del nuovo contesto scolastico e degli spazi dedicati) Successivamente vengono contattati gli operatori ASSL e costruito un primo percorso didattico.	Docenti di sostegno Consiglio di classe/Team docenti
PREPARAZIONE DEL GRUPPO CLASSE	Settembre-ottobre	<ul style="list-style-type: none"> • Osservazione del gruppo classe e delle risorse interne • Osservazione dell'ambiente e delle dinamiche di gruppo • Individuazione dei facilitatori • Collaborazione con il gruppo classe • Inserimento mirato dello studente in modo adeguato alle sue necessità per creare un contesto di facilitazione 	Docente di sostegno Docente coordinatore di classe
PRESENTAZIONE DELLO STUDENTE AL CONSIGLIO DI CLASSE	Ottobre-novembre	Presentazione dello studente al Consiglio di Classe, individuazione di eventuali strategie, della posizione all'interno del gruppo classe. Raccolta delle osservazioni di tutti i docenti, utili per la programmazione, redazione e condivisione del PEI.	Docenti di sostegno Docenti curricolari
PREDISPOSIZIONE, CONDIVISIONE E RATIFICA DEL PEI	Novembre	Dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni effettuate, l'insegnante di sostegno predispone una bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso, integrato e ratificato dai docenti della classe durante il consiglio di classe.	Consiglio di classe
GLHO	Date concordate con tutte le parti in	In questo incontro viene condiviso il PEI con la famiglia, le Equipe specialistiche gli altri operatori coinvolti (psicologa, terapisti,	Equipe specialistica Consiglio di classe/Team docenti docente di



	causa	<p>esperti, ecc)</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviene lo scambio di informazioni tra tutte le varie componenti; • vengono predisposte le indicazioni di strategie d'intervento condivise; • viene presentata la programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati o personalizzati; • si definisce l'orario delle varie materie di studio e delle modalità d'intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con l'insegnante specializzata/o, presenza della docente di sostegno in classe); • indicazioni delle modalità di valutazione 	<p>sostegno Assistente educativo (se presente)</p>
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL PEI	In itinere	<p>Il consiglio di classe programma e coordina gli interventi formativi integrandoli in caso di programmazione differenziata con attività alternative. Realizza percorsi formativi volti all'autonomia e alla realizzazione del progetto di vita degli alunni. Utilizza strategie e metodologie inclusive. Organizza attività di laboratorio per classi aperte. Il Consiglio di Classe agisce al fine di rendere idoneo ed efficace l'intervento per il raggiungimento del successo scolastico e programmare per continuità.</p>	<p>Consiglio di classe Famiglia</p>
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	In itinere Fine anno	<p>Il consiglio di classe/Team docenti effettua verifiche in itinere per valutare i progressi anche minimi e verifiche finali in relazione a quanto previsto nel PEI. Valuta i livelli raggiunti secondo quanto previsto nel PEI con attenzione agli obiettivi trasversali.</p>	<p>Consiglio di classe Docente di sostegno</p>
PROVE INVALSI	Aprile-maggio	<p>Ai sensi dell'art.20, c.8, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PEI, possono essere adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale per ascolto individuale in audio- 	<p>Consiglio di classe Docente di sostegno Referente INVALSI</p>



		<p>cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova per alunni sordi, formato Braille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una delle due parti della prova (<i>reading e listening</i>). 	
VERIFICA FINALE	Fine anno	Il consiglio di classe verifica il raggiungimento degli obiettivi programmati nel PEI e il processo di crescita dell'alunno disabile.	Consiglio di classe Docente di sostegno
ESAME DI STATO	Giugno-luglio	<p>LICEI</p> <p>Il Consiglio di Classe allega nel documento del 15 maggio la relazione finale dell'alunno disabile che contiene tutte le informazioni riguardanti le metodologie/strumenti utilizzati durante l'anno, le modalità di valutazione e le modalità di svolgimento delle simulazioni delle prove.</p> <p>Nella predisposizione delle prove scritte si tiene conto di quanto programmato nel PEI. In caso di programmazione per obiettivi minimi per la valutazione si considerano i risultati minimi raggiunti per il conseguimento del diploma.</p> <p>In caso di programmazione differenziata si valuteranno le competenze da certificare nell'attestato dei crediti formativi.</p>	Consiglio di classe Docente di sostegno Commissione d'esame



MACRO-AREA 2

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: *"Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche"* (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Il termine *"ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche"* presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma "non" è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all'aiuto in questione.

Al fine di **evitare automatismi** nell'adozione di interventi concernenti la personalizzazione dell'apprendimento, è utile ricordare che le situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, devono essere considerate **nella misura in cui costituiscono un ostacolo** per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e sociale dell'alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale.



MACRO-AREA 3

DSA: DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI - DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per il profilo dei disturbi evolutivi specifici (*DSA* e *disturbi evolutivi* di altra tipologia), il riferimento legislativo è la **L. 170/10** e il **DM 5669 12/7/2012**.

La documentazione essenziale comprende la **diagnosi clinica**. Essa deve includere la codifica diagnostica del disturbo, il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti.

La diagnosi di *DSA* può essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate e va di norma aggiornata (non essendo previsto alcun obbligo in tal senso):

- al passaggio da un ordine di scuola all'altro e, comunque, **non prima dei tre anni dalla precedente**
- ogni qualvolta sia necessario modificare in modo significativo l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi in uso, su segnalazione della scuola o della famiglia
- secondo normativa, relativamente alle classi terminali (classi QUINTE e TERZE) le nuove certificazioni devono essere consegnate entro il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:

- **Dislessia**, disturbo della lettura (intesa come abilità di decodifica del testo). **ICD - 10 F81.0**
- **Disgrafia**, disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria) **ICD -10 F81.8**
- **Disortografia** disturbo della scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica) **ICD -10 F81.1**
- **Discalculia**, disturbo nelle abilità del numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere ed operare con i numeri) **ICD -10 F81.2**

SCUOLA PRIMARIA: INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI D.S.A.

Nelle "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA", allegate al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, si legge: "... ai DSA si accompagnano stili di apprendimento e altre caratteristiche cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la predisposizione di una didattica personalizzata efficace. Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale ...".



Vista l'importanza dell'identificazione precoce dei DSA, è quindi opportuno avviare una osservazione sistematica fin dall'ingresso nella scuola dell'infanzia e proseguire per tutto il percorso scolastico. Sempre nelle Linee Guida si afferma anche l'importanza della continuità dell'osservazione:

"... non solo nei primi segmenti dell'istruzione -scuola dell'infanzia e scuola primaria -per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell'apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo".

A partire dalla scuola primaria si possono rilevare delle difficoltà nei seguenti ambiti:

- ✓ equilibrio e coordinazione
- ✓ iperattività o ipoattività
- ✓ disorganizzazione
- ✓ disordine eccessivo
- ✓ attenzione e concentrazione
- ✓ memorizzazione
- ✓ ascolto
- ✓ comprensione delle procedure
- ✓ facilità a perdere il filo del discorso
- ✓ lettura più lenta delle attese e/o scorretta
- ✓ tempi significativamente lunghi di esecuzione di compiti che richiedono lettura autonoma di testi
- ✓ comprensione del testo in autonomia
- ✓ reazioni di disagio se richiesta lettura a voce alta
- ✓ inversione di termini e /o concetti all'interno dell'espressione verbale
- ✓ disnomia
- ✓ lessico
- ✓ grafia
- ✓ automatizzazione
- ✓ calcolo
- ✓ localizzazione spazio-temporale

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, spesso definiti con l'acronimo **A.D.H.D.** (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di **D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.**

L'*ADHD* si può riscontrare anche spesso associato ad un *DSA* o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte **I.S.S.**).



Con notevole frequenza l'*ADHD* è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva:

- o disturbo oppositivo provocatorio
- o disturbo della condotta in adolescenza
- o disturbi specifici dell'apprendimento
- o disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Se si è dinnanzi ad una diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, se utilizzare o meno lo strumento del PDP; in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni.

Infatti: *"la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione"* (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, **FIL**, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni, qualora non rientrino nelle previsioni delle *leggi 104 o 170*, richiedono particolare considerazione.

Si tratta di bambini o ragazzi il cui **QI globale** (*quoziente intellettivo*) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale



TABELLA RIASSUNTIVA - L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DSA

FASI	TIMELINE	AZIONI	FIGURE COINVOLTE
ORIENTAMENTO ALUNNI IN INGRESSO	Novembre Dicembre Gennaio	La Segreteria didattica riceve la diagnosi/certificazione consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato e la condivide con il Rettore/DS, la FS inclusione e disabilità ed il Coordinatore di Classe.	Famiglia ASSL Enti privati Rettore/ DS FF.SS. Inclusione e disabilità Docenti coordinatori
ISCRIZIONE	Entro il termine stabilito dal MIUR	La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno nei termini prestabiliti. La famiglia, dovrà, entro breve tempo, far pervenire alla scuola: <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificazione L.170/10 2. Diagnosi clinica/certificazione Dopo l'iscrizione si richiede alla scuola media di provenienza il fascicolo personale dell'allievo per predisporre un progetto coordinato di inserimento. Tutti i documenti dei singoli alunni verranno custoditi in un ambiente protetto da privacy, che il docente coordinatore potrà consultare all'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.	Famiglia Ufficio di segreteria didattica FS Inclusione e disabilità
FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DELL'ALUNNO ALLA CLASSE	Agosto- settembre	Formazione delle classi prime e inserimento degli alunni con BES nelle classi tenendo conto: <ul style="list-style-type: none"> • delle richieste della famiglia • delle indicazioni raccolte nelle fasi precedenti. 	Rettore/DS FS Inclusione e disabilità
ACCOGLIENZA	Settembre- ottobre	Durante il primo periodo di scuola vengono predisposte attività rivolte all'accoglienza dei nuovi iscritti e ad un positivo inserimento nella nuova scuola (sensibilizzazione gruppo classe, conoscenza del nuovo contesto scolastico e degli spazi dedicati) Successivamente vengono contattati gli operatori ASSL e costruito un primo percorso	Consiglio di classe/Team docenti



		didattico.	
PREPARAZIONE DEL GRUPPO CLASSE	Settembre-ottobre	<ul style="list-style-type: none"> • Osservazione del gruppo classe e delle risorse interne • Osservazione dell'ambiente e delle dinamiche di gruppo • Individuazione dei facilitatori <ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con il gruppo classe • Inserimento mirato dello studente in modo adeguato alle sue necessità per creare un contesto di facilitazione 	Docente coordinatore di classe
PREDISPOSIZIONE, CONDIVISIONE E RATIFICA DEL PDP	Novembre	<p>Dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni effettuate, il Coordinatore di classe predispose una bozza del Piano Didattico Personalizzato, che verrà condiviso, integrato e ratificato dai docenti della classe durante il CdC.</p> <p>NB: non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669, par. 3.1) va redatto, firmato e consegnato in segreteria il PDP.</p>	Consiglio di classe
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL PDP	In itinere	<p>Il consiglio di classe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • programma e coordina gli interventi formativi • approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento • mette in atto azioni per la rilevazione precoce • utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche • individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate • comunica alla famiglia la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme al Referente d'Istituto per i DSA e per tramite del coordinatore di classe) • prende visione della 	Consiglio di classe



		<p>certificazione diagnostica</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima • crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere • redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente d'Istituto per i DSA e di eventuali specialisti vicini allo studente • cura l'attuazione del PDP • propone in itinere eventuali modifiche del PDP • si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive • acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti 	
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	In itinere Fine anno	<p>Il consiglio di classe/Team docenti effettua verifiche in itinere per valutare i progressi anche minimi e verifiche finali in relazione a quanto previsto nel PDP. Valuta i livelli raggiunti secondo quanto previsto nel PEI con attenzione agli obiettivi trasversali.</p>	Consiglio di classe
PROVE INVALSI	Aprile-maggio	<p>Ai sensi dell'art.20, c.14, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PDP, possono essere adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario. • misure dispensative: esonero dalla prova di Inglese solo per gli alunni con DSA il cui PDP prevede di essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o l'esonero dall'insegnamento della lingua 	Consiglio di classe Referente INVALSI



		straniera.	
VERIFICA FINALE	Fine anno	Il consiglio di classe verifica il raggiungimento degli obiettivi programmati nel PEI e il processo di crescita dell'alunno disabile.	Consiglio di classe
ESAME DI STATO	Giugno-luglio	<p>Licei Nel documento del 15 Maggio i CdC devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno; • Inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame • utilizzare gli stessi strumenti informatici, compensativi, utilizzati in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali) • prevedere la possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove. <p>NB: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Art.10)</p>	Consiglio di classe Commissione d'esame



PROCEDURA DI INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI CON BES PRIVI O IN ATTESA DI IDONEA DOCUMENTAZIONE

FASI	TIMELINE	AZIONI
CONDIVISIONE	Nel corso dell'anno scolastico	<ol style="list-style-type: none"> 1. il Consiglio di Classe/Team docenti rileva la presenza dell'alunno con <i>Bisogni Educativi Speciali</i> 2. il Consiglio di Classe/Team docenti, nella persona del Coordinatore, prende contatto con la famiglia allo scopo di informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere ulteriori informazioni e, nel caso, suggerire l'avvio di un iter diagnostico 3. può prendere contatto, in accordo con la FS Sostegno ed inclusione, anche con i servizi sociali e sanitari territorialmente competenti. Il CdC/Team docente, per tutto il periodo che precede la diagnosi ed eventuale certificazione, applica le misure compensative e dispensative ritenute utili per sostenere lo studente. <p>In alternativa (specialmente in caso di <i>BES</i> dovuto a disagio di tipo psicologico, emotivo, economico, sociale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la famiglia segnala una situazione di disagio al Rettore-DS e al Coordinatore e provvede a presentare la relativa documentazione al Rettore-DS • il Rettore-DS riceve la diagnosi/documentazione consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato e la condivide con la FS Sostegno ed inclusione e il Coordinatore di Classe.
PIANIFICAZIONE	Nel corso dell'anno scolastico	<ol style="list-style-type: none"> 1. in caso di esito diagnostico positivo, il Coordinatore di Classe, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia e delle osservazioni ricevute dai docenti, redige una bozza di <i>Piano Didattico Personalizzato</i>, nel quale confluiscono tutti i dati utili, eventualmente compresi quelli di carattere sanitario 2. in caso di esito diagnostico negativo si avvia un confronto con la famiglia per individuare il corretto modo di supportare le problematiche individuate nello studente. In alternativa (in particolare in caso di <i>BES</i> dovuto a disagio di tipo psicologico, emotivo, economico, sociale) 3. il Coordinatore riferisce al Consiglio di Classe/Team docente la situazione segnalata dalla famiglia e comprovata da idonea documentazione 4. il CdC/Team docente decide in merito all'opportunità di predisporre un <i>PDP</i> per l'alunno/a 5. nel primo Consiglio di Classe/Team docente utile o, eventualmente, in un C.d.C/Team docente straordinario in cui i docenti della classe condividono e approvano il <i>PDP</i> che viene sottoposto alla firma del Rettore-DS 6. il Coordinatore di Classe convoca la famiglia, se consenziente, per la firma. Una copia del <i>PDP</i> viene consegnata alla famiglia, mentre l'originale viene conservato



		nel fascicolo personale dell'alunno.
TRASPARENZA	Nel corso dell'anno scolastico	<ol style="list-style-type: none">1. ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nel <i>PDP</i>, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali, sia per quanto concerne la loro valutazione2. il Coordinatore di Classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con <i>BES</i> della loro presenza e del <i>PDP</i> adottato
VALUTAZIONI	Gennaio - giugno	Nel corso degli scrutini, il Rettore-DS e/o il Coordinatore di Classe accertano che le insufficienze non derivino da mancata applicazione delle necessarie misure previste nel <i>PDP</i> , valutano, insieme al Consiglio di Classe/Team docente, l'adeguatezza del <i>Piano</i> e l'eventuale opportunità di apportare modifiche e integrazioni migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottati



STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BES

PEI

Il decreto di revisione del **D.lgs. n. 66/2017**, recante norme in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità e attuativo della **legge 107/15**, è stato approvato in via definitiva.

Il PEI, acronimo di Piano Educativo Individualizzato, è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione e rappresenta lo strumento che disegna un percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità. Il documento fissa gli obiettivi, gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione, e costruisce un tessuto di collaborazione tra scuola e famiglia.

Da un punto di vista strutturale, il PEI altro non è che un **progetto educativo calibrato sulle esigenze del singolo alunno con disabilità certificata e**

- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS
- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati
- esplicita le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 (*Accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere*)



- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell'azione didattica. Il PEI viene redatto all'inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.

Un ulteriore innovazione del Piano Educativo Individualizzato è stata introdotta dal **DM 66/2017**, che permette l'uso, all'interno del documento, della **classificazione ICF-CY**. Questo implica l'adozione di un approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle potenzialità dell'alunno e nella strutturazione del percorso formativo.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

È uno strumento che nasce per gli studenti con DSA, citato all'interno della **legge 170/2010** e delle **Linee guida** seguenti.

Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA; esplicita la programmazione didattica personalizzata che tiene conto delle specificità segnalate nella diagnosi di DSA. È un documento che compila la scuola, ma rappresenta un **patto d'intesa** fra **docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie** nel quale devono essere individuati e definiti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che servono all'alunno per raggiungere in autonomia e serenità il successo scolastico.

In presenza di diagnosi di DSA, ossia per tutti codici dell' ICD-10 che iniziano con F.81, il PDP è obbligatorio (Ai sensi della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2012; come precisa l'Art. 3, comma 1, "Elementi di Certificazione Diagnostica" della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA: "E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo)." La predisposizione, da parte dei docenti di classe, con l'eventuale aiuto del Referente DSA di Istituto, degli interventi ritenuti idonei a garantire



il miglior percorso di educazione scolastica, secondo le indicazioni del DM 5669, è un compito che la scuola deve garantire in ogni caso.

L'eventuale non condivisione preventiva e indipendente dal contenuto, da parte dei genitori e/o dell'alunno del contenuto del PDP, non esime i docenti dalla sua stesura, che riveste anche la funzione di documentazione della progettazione docente. Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla agli atti.

IL PDP PER ALTRI TIPI DI BES

La Direttiva 27.12.2012 e la relativa circolare applicativa n.8/2013 ci indicano nel **Piano Didattico Personalizzato** lo strumento per realizzare il progetto didattico inclusivo. Si tratta di un documento che, sulla falsariga di quello proposto per gli alunni con DSA (disturbo specifico di apprendimento, cioè dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, discalculia) deve formalizzare le scelte didattiche ed educative in favore degli alunni con particolari bisogni educativi, in modo che risultino condivise dall'intero consiglio di classe o team di docenti, dalla famiglia (che lo firma per condivisione, non per semplice presa visione) e possibilmente anche dai servizi clinici o sociali se coinvolti. Il PDP deve contenere:

- ✓ La descrizione del profilo, dei punti di forza e delle difficoltà
- ✓ La descrizione degli obiettivi
- ✓ La definizione delle strategie didattiche, delle misure dispensative (ovvero le prestazioni non richieste o richieste in misura ridotta), degli strumenti compensativi (gli ausili forniti per facilitare le prestazioni), i criteri personalizzati di verifica e valutazione.

Il PDP proposto dalla Direttiva non può essere del tutto assimilabile a quello previsto dalla Legge 170/2010 per i DSA, in quanto all'interno della casistica dei BES troviamo situazioni molto diverse e in larga parte difformi dal modello dei disturbi specifici dell'apprendimento.

Il PDP va **redatto a cura del Consiglio di Classe**:

- all'inizio di ogni anno scolastico **entro il primo trimestre** per gli studenti con diagnosi già consegnata e protocollata presso la scuola;
- per le **prime diagnosi di DSA** consegnate durante l'anno scolastico, **subito dopo la consegna a scuola da parte della famiglia**.

Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico.

Il documento deve contenere:

- i dati anagrafici dell'alunno
- la tipologia del disturbo



- le attività didattiche personalizzate
- gli strumenti compensativi
- le misure dispensative
- le forme di verifica e valutazione personalizzate.

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

Sono previste dalle disposizioni attuative della *legge 170/2010 (DM 5669/2011)*.

Per gli alunni con *DSA* e altri *Disturbi Evolutivi Specifici*, **la scuola è tenuta ad acquisire la certificazione e ad attivare un Piano Didattico Personalizzato ai fini della legge 170.**

In modo commisurato alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, nel *PDP* verrà garantito l'utilizzo di **strumenti compensativi**, cioè di tutti quegli strumenti che consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo e, nei limiti del possibile, evitare l'insuccesso scolastico a causa delle difficoltà ad esso correlate (curando in particolare l'acquisizione, da parte dello studente con *DSA*, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi), e l'applicazione di **misure dispensative**, ovvero di quegli adattamenti delle prestazioni che permettono all'alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica. Le misure dispensative, infatti, sono finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

La **Nota Ministeriale n. 4099 del 5 ottobre 2004** indica alcuni essenziali **strumenti compensativi**, strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:

1. la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
2. il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
3. i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
4. la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
5. altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con *DSA* da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti



con DSA. Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico in base alle fasi di sviluppo dello studente e ai risultati acquisiti.

Le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l'uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L'adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.

Ove necessario si dispensa lo studente dallo studio della lingua straniera in forma scritta (la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera viene applicata in modo stabile solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011).

Tali strumenti e misure vanno utilizzati costantemente in tutti i gradi di scuola; è indispensabile, quindi, che il *Piano Didattico Personalizzato* accompagni l'alunno in tutto il suo iter scolastico.

DIDATTICA INCLUSIVA

STRATEGIE EDUCATIVO-DIDATTICHE E METODI

In misura delle necessità dello studente *BES* individuate insieme alla famiglia, sulla base di quanto descritto nella certificazione e/o desunto dall'osservazione diretta dei docenti, il Consiglio di Classe/Team docenti adotta **strategie educativo-didattiche e metodi di insegnamento utili**, quali, ad esempio:

- privilegiare l'approccio esperienziale e laboratoriale
- gratificare e incoraggiare di fronte ai successi, agli sforzi e all'impegno; tali atteggiamenti, devono risultare prevalenti rispetto alle frustrazioni dovute agli insuccessi
- sollecitare le conoscenze pregresse per introdurre nuovi argomenti
- usare schemi, mappe concettuali e semplificazioni testuali
- assegnare importanza maggiore alla comunicazione orale rispetto allo scritto
- rivolgere richieste specifiche, lineari e semplificate sintatticamente
- evitare di enfatizzare gli errori ripetuti, anche se segnalati
- privilegiare il contenuto rispetto alla forma/procedura



- accettare il ragazzo per ciò che è e valorizzare quanto è in grado di fare, senza presunzioni di "cambiamenti" spesso inopportuni e impropri
- valorizzare, nella didattica, linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
- incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
- promuovere l'apprendimento collaborativo
- insegnare l'uso di dispositivi extra-testuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
- promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
- dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi
- offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali.



VALUTAZIONE

STUDENTI CON DISABILITÀ

Nella scuola secondaria di secondo grado, l'art 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 **distingue tra valutazione semplificata e differenziata**, distinzione **non esistente per la scuola secondaria di primo grado**. Per gli **studenti con disabilità certificata**, sono possibili pertanto **due percorsi distinti**, uno **curricolare** (o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio), uno **differenziato** (che consente solo la frequenza della scuola con il rilascio di un attestato ma non del diploma).

Per quanto riguarda la **valutazione curricolare o per obiettivi minimi**, la programmazione prevede la **riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri**. Le prove equipollenti devono consentire di verificare che lo studente con disabilità abbia raggiunto una **preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma alla fine del percorso scolastico**.

Quando invece gli obiettivi sono difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata **differenziata** e lo studente con disabilità **non può conseguire il titolo di studio**. Salvo situazioni eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di **opporsi**; in questo caso lo studente seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la **valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe** (art. 15 comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90). Alla fine dell'anno lo studente che segue una **programmazione differenziata** verrà ammesso alla classe successiva, ma di fatto **non avrà conseguito la promozione**.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata **in base al proprio Piano Educativo Individualizzato**. Negli anni successivi, se lo studente con disabilità dimostra di **avere raggiunto apprendimenti che si possono ricondurre ai programmi ministeriali**, potrà essere **promosso formalmente** senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata (art. 15 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90).



FASE INTERMEDIA E FINALE DEGLI STUDENTI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DSA E ALTRA TIPOLOGIA)

Art 6 COMMA 2 del decreto n. 5669/2011 "FORME DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE"

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Premesso quanto previsto dalla normativa con specifico riferimento **all'Art. 10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) - il D.L. n.122 del 22 giugno 2009** così recita:

"Per gli alunni con [...] (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei".

1. prove equipollenti, ovvero:

- **prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione.** Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.
- **prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione:** domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.
- **prove diverse rispetto ai tempi:** oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione
- **prove diverse rispetto alla quantità:** numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative
- **prove diverse rispetto ai contenuti,** che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi
- **La compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati** (con particolare riferimento alla lingua straniera e al latino)

2. valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale, ovvero la valutazione di concetti, pensieri, grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, siano essi



espressi in forme tradizionali o compensative, premiando progressi e sforzi dell'alunno

- eventuale **lettura dell'insegnante**, di un compagno o sintesi vocale del testo di verifica
- uso di strumenti e mediatori didattici** nelle prove sia scritte sia orali: mappe concettuali, mappe cognitive/formulari.

A tale proposito si precisa che le mappe concettuali, cognitive e formulari, la cui elaborazione è a cura dell'alunno stesso, possono essere da questi mostrate al docente preventivamente (qualche giorno prima) rispetto alla verifica scritta e orale della disciplina.

Prima dell'inizio della verifica, visionato il materiale prodotto dall'alunna/o, **se il docente non lo ritiene idoneo (oppure se durante la verifica constata che l'alunno lo stia utilizzando impropriamente e/o che abbia aggiunto materiale non visionato) può decidere per la sospensione della prova stessa**, che sarà rinviata o sostituita successivamente da una interrogazione concordata.

LINGUE STRANIERE

Nel piano didattico personalizzato di un ragazzo dislessico sono incluse tutte le strategie didattiche per permettere l'apprendimento delle lingue straniere (il latino e il greco non vengono considerate lingue straniere).

Troviamo indicazioni nelle Linee Guida al punto 4.4, "Didattica per le lingue straniere".

Per alcuni ragazzi è possibile richiedere la dispensa dalle valutazioni scritte, sia durante l'anno scolastico che durante gli esami di Stato, nel caso questa richiesta sia stata indicata dallo specialista nella diagnosi. Come riportato nelle linee guida:

*"in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno **dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta**, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale."*

Se invece si intende richiedere **l'esonero dalle lingue straniere**, bisogna essere consapevoli di quanto prevede la normativa, per i vari cicli scolastici:

- Per gli esami conclusivi del primo ciclo d'istruzione** (ex terza media), il decreto legislativo 62/2017 ha stabilito che **gli alunni esonerati dall'insegnamento della lingua straniera** durante la scuola primaria e



secondaria di I grado **possono conseguire il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione.**

- **Nel caso dell'Esame di Stato** (quinta superiore) **l'esonero comporta invece il rilascio del solo "attestato di credito formativo" e non del diploma:** ciò penalizza la carriera scolastica dello studente, con conseguenze negative anche sul percorso sociale e lavorativo della persona con dislessia.

VALUTAZIONE SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il D.Lsg. n° 62/17 per la "**Valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di stato**" a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107/15.

Il CAPO IV - art. 22-27 comprende una **serie di** disposizioni finali.

L'**art. 22** riguarda l'**istruzione in ospedale** e si precisa che **l'alunno rimane sempre in carico della classe cui è iscritto**, ma che la **valutazione e gli esami si svolgeranno presso il gruppo di docenti che ha svolto con l'alunno il maggior numero di ore di insegnamento** (scuola od ospedale).

Lo stesso criterio si adotterà per gli **alunni con istruzione domiciliare.**



ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati in situazione di *DSA* si svolge secondo quanto definito dal Miur, con la nota n. 5772 del 4 aprile 2019, ha fornito indicazioni in merito agli esami di Stato di I grado che, dallo scorso anno scolastico, presentano diverse novità introdotte dal D.lgs. 62/2017.

La nota fornisce, tra le altre, indicazioni relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) in riferimento allo svolgimento sia agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze.

CONSEGUIMENTO DIPLOMA CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE.

La nota, in pratica, si aggiunge a quelle pubblicate lo scorso anno scolastico:

- nota n. 1865 del 10 ottobre 2017
- nota n. 312 del 9 gennaio 2018
- nota n. 7885 del 9 maggio 2018

Le summenzionate note sono state pubblicate al fine di illustrare le novità introdotte dal D.lgs. 62/2017 cui ha fatto seguito il DM 741/2017.

La nota in esame aggiunge informazioni relative agli studenti con disabilità, con *DSA* e con BES e al sostituto del dirigente scolastico come presidente della commissione d'esame.

I candidati disabili certificati e con *DSA* certificato, nel corso dell'esame, possono avvalersi di specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe ecc...) o possono essere oggetto di misure dispensative, qualora già presenti nel PEI (per i disabili) e nel PDP (per i candidati con *DSA*).

Per quanto riguarda i candidati con Bisogni Educativi Speciali certificati clinicamente, che non godono delle tutele previste dalla legge 104/92 e dalla legge 170/2010, non sono previste misure dispensative ma possono essere utilizzati strumenti compensativi, purché sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e siano funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

L'utilizzo di eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.), che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, sono individuati dalla commissione d'esame, in sede di riunione preliminare.

ALUNNI CON BES: PROVA INVALSI

Lo svolgimento delle prove Invalsi CBT, attualmente in atto, costituisce requisito d'accesso all'esame.



Per gli **alunni con disabilità certificata e con DSA certificato**, relativamente allo svolgimento della prova Invalsi, sono previsti l'utilizzo di strumenti compensativi e/o il ricorso a misure dispensative in coerenza con quanto previsto nel PEI e nel PDP.

Nello specifico, per gli **alunni con disabilità** il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove Invalsi, ove non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più prove.

Per gli **alunni con DSA**, il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Qualora la certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere o l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova Invalsi di lingua inglese non sarà svolta.

Nella nota si evidenzia che gli alunni dispensati da una o più prove Invalsi o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Istituto di Valutazione. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Quanto agli **alunni BES** certificati, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili) e della legge n. 170/2010 (alunni con DSA), svolgono le prove Invalsi senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

Evidenziamo che mentre i **candidati disabili** certificati **possono non sostenere tutte le prove invalsi ed essere ammessi comunque all'esame**, non è così per i candidati con DSA che possono essere dispensati dalla prova di inglese, ma devono comunque svolgere italiano e matematica per essere ammessi.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE

I modelli di certificazione delle competenze sono quelli emanati lo scorso anno scolastico con il DM n. 742/2017.

I modelli fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente le competenze chiave per l'apprendimento permanente.

La predetta Raccomandazione è stata modificata parzialmente dalla nuova Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018.

Le scuole, tuttavia, per il corrente anno scolastico, utilizzano i modelli forniti con il summenzionato decreto, in attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee del 2018.



ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

MIUR Nota n. 788 del 06/05/2019 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019

Il quadro normativo delineato dal **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, e dai successivi atti ministeriali (**decreto ministeriale n. 769 del 2018**, **decreto ministeriale n. 37 del 2019** e **ordinanza ministeriale n. 205 del 2019**) definisce in modo puntuale le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, l'esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli **artt. 20 e 21 dell'O.M. n. 205 del 2019**.

In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 20, comma 7, e l'art. 21, comma 5, dell'ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d'esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali di cui all'art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n. 205 del 2019.

CANDIDATI CON DISABILITÀ

A partire dall'**anno scolastico 2018/19**, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 dispone che l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verificherà i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

La partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e delle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", saranno oggetto di valutazione all'esame di Stato.

Per quanto riguarda le **prove d'esame degli studenti con disabilità**, vengono confermate le norme precedenti relative alla relazione del 15 Maggio, la possibilità di avere tempi più lunghi, la possibilità di avvalersi dei docenti per il sostegno o degli



assistenti per l'autonomia e la comunicazione che hanno seguito lo studente durante l'anno per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione.

Prima delle prove d'esame, il Consiglio di classe ne stabilisce la tipologia se hanno o meno **valore equipollente** all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe relativa alle attività svolte, predispone **una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, se di **valore equipollente**, determinano il **rilascio del titolo di studio** conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene **rilasciato un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Il **colloquio dei candidati con disabilità** si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito. alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.



Agli studenti ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al piano educativo individualizzato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

CANDIDATI CON DSA E BES

Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di *"fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari."*

Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle medie e delle superiori. **l'O.M. n° 350 del 2/05/2018, art. 23, "Esame dei candidati con DSA e BES"**, esplicita:

"Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma."

Pertanto ogni alunno durante tutta la sua carriera scolastica ha il diritto di utilizzare gli strumenti compensativi concordati a inizio anno nel PDP, senza eccezioni, anche durante l'esame di Stato.



Il colloquio dei candidati con **certificazione di DSA** si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.

In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali riferimenti la collegialità nel lavoro della commissione e il disposto dell'**art. 19, comma 2, dell'O.M. n. 205 del 2019**, che testualmente prevede: *"la commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse"*.

Si segnala che i diversi commissari conducono il colloquio per le discipline per le quali hanno titolo purché correlate alla classe di concorso di cui sono titolari. Tale indicazione, che conferma quanto già previsto dalla previgente normativa, sottolinea la necessità di garantire un ampio coinvolgimento dei diversi commissari.

Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte**. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Per quanto riguarda le prove per **candidati ricoverati e/o presso case di reclusione**, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'Ufficio scolastico regionale di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e



del colloquio, previsti dall'art.16, co. 3, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

INVALSI

Ogni anno l'**INVALSI** (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) pubblica una nota sullo svolgimento di prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico.

Gli alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi della **legge 104/1992** e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della **legge 170/2010** possono essere esonerati dalle prove di rilevazione, ma i candidati con DSA, sono obbligati a sostenere la Prova nazionale INVALSI prevista nell'ambito dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex terza media) e del secondo ciclo di istruzione (maturità). Nell' Art. 20 del DL n 62 del 13 aprile 2017.

Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese.

Anche nelle prove INVALSI, sono previste tutele per i ragazzi con DSA:

- prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia
- tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove
- possibilità di servirsi degli strumenti compensativi utilizzati durante l'anno

Per i candidati, sono individuati strumenti compensativi e/o misure dispensative in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, nel PEI e nel PDP.

In particolare:

- per gli alunni con disabilità certificata, ove non fossero sufficienti gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative, il consiglio di classe può disporre di specifici adattamenti alla prova (comunque cartacea) o l'esonero da una o più prove
- per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. La prova di Inglese non sarà



sostenuta se la certificazione del DSA prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere o la dispensa dalla prova scritta alle lingue straniere.

Coloro che sono dispensati da una o più prove INVALSI o sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI. Sarà compito del consiglio di classe integrare in sede di scrutinio finale la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati nel percorso didattico.

Non possono essere previste, invece, misure dispensative.

PCTO: Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

La Legge del 13 luglio 2015 n. 107, ha inserito organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dell'alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di studi prescelto, la Legge 107/15 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Con la di Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati "*Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*" e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/19, sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Con il Decreto del 4 settembre 2019 n. 774, il Ministero dell'istruzione ha adottato le linee guida in merito ai percorsi.



Per gli studenti con disabilità certificata, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Le strutture ospitanti i periodi di lavoro devono garantire spazi adeguati per consentire agli studenti con disabilità l'esercizio delle attività previste, anche con l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche.

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Nel caso in cui un alunno sia impossibilitato a frequentare la scuola perché affetto da gravi patologie che necessitino di ricovero ospedaliero e/o di terapie domiciliari per un periodo superiore a 30 giorni, certificate da apposita documentazione sanitaria, la scuola si rende garante della tutela del diritto allo studio degli alunni, concordando con i presidi scolastici della Scuola in Ospedale (S.I.O.) ove presenti, modalità sinergiche di intervento educativo-didattico, per gli alunni della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, anche tramite l'attivazione del servizio di Istruzione Domiciliare (I.D.) che può essere erogato, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, anche nel caso in cui il periodo (superiore a 30 giorni) non sia continuativo. Tale servizio è finalizzato ad assicurare il proseguimento del percorso di studi, il reinserimento e l'integrazione dell'alunno nella classe di appartenenza e il recupero psico-fisico, evitando così i relativi ritardi scolastici e il grave fenomeno della dispersione.

L'I.D., su richiesta specifica dei genitori presentata al D.S. corredata di idonea certificazione sanitaria specialistica, è garantita sia a domicilio sia a distanza, tramite le nuove tecnologie, dal nostro Istituto che, tramite il Consiglio di classe, elabora un progetto personalizzato in tutte le sue componenti educativo-didattiche ed amministrative, coerente con il contesto di riferimento, stabilendo rapporti di collaborazione con la Scuola in Ospedale se presente, la famiglia e le istituzioni sanitarie. Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento all'art. 22 del D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017- specifico per la Scuola in Ospedale – le cui modalità si applicano anche ai casi di Istruzione Domiciliare. Tutti i periodi (anche non continuativi) in cui è attivato il servizio di I.D. rientrano a pieno titolo nel tempo scuola e non sono considerati assenze.



ALUNNI ADOTTATI

La realtà dell'adozione è, da tempo, ampiamente diffusa nella nostra società e nel nostro Paese.

Nasce quindi l'esigenza di avere a disposizione nuovi strumenti operativi tali da assicurare al bambino, alla famiglia e alla scuola i supporti necessari per un progetto condiviso.

Nello specifico, si evidenzia, in un numero significativo di bambini adottati, la presenza di aree critiche che devono essere attentamente considerate:

- difficoltà di apprendimento, la percentuale dei *DSA* è elevata nei bambini adottati
- difficoltà psico-emotive, difficoltà nel controllo delle emozioni: comportamenti aggressivi, incontenibile bisogno di attenzione, paura di essere rifiutati
- scolarizzazione nei Paesi d'origine, in molti Paesi il percorso scolastico è strutturato diversamente rispetto l'Italia: in alcuni paesi la scuola Primaria inizia a sette anni; in altri dura solo quattro anni; in altri ancora, in particolare se sono bambini diversamente abili possono aver frequentato scuole speciali
- italiano come L2, i bambini adottati internazionalmente apprendono velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le espressioni più comuni mentre il linguaggio più astratto necessita di tempi più lunghi

Attualmente in Italia, non esiste una normativa che regoli l'inserimento scolastico del minore adottato.

In questo protocollo si fa riferimento alle **Linee Guida del MIUR del 18 -12 - 2014 nota n. 7443**. L'obiettivo principale del protocollo, è quello di diffondere una giusta cultura dell'infanzia, facilitare i rapporti scuola-famiglia, sensibilizzare gli insegnanti, agevolare l'inserimento e l'integrazione del minore adottato.

Gli insegnanti saranno tenuti ad essere informati dal docente FS sostegno e inclusione, e ad avere colloqui con i genitori per conoscere il vissuto del bambino, per essere di supporto reciproco e per concordare insieme strategie educative.

I docenti, se necessario, potranno far riferimento all'Ente autorizzato o servizio adozioni territoriali che hanno seguito la famiglia nel percorso adottivo. Il team docente o il C.d.C., concorderà le strategie da attuare per favorire un clima affettivo, socio-relazionale positivo e si confronterà sistematicamente sulle strategie comuni di tipo educativo, affettivo, socio-relazionale nei rapporti individuali con l'alunno adottato, avranno cura di trasmettere le informazioni al passaggio dei diversi gradi di scuola.



GIFTED CHILDREN

Il fenomeno della **plusdotazione** risulta ancora scarsamente conosciuto nel nostro Paese, nonostante si stimi che in Italia circa il 5%-8% dei bambini mostri prestazioni al di sopra della media.

Uno dei pregiudizi più comuni è quello che possedere un alto potenziale intellettuale comporti una garanzia di successo nella vita (*Achter, Benhow & Lubinski, 1996*).

Con il termine "**plusdotato**" (**gifted**) si identifica solitamente un individuo che, rispetto ai pari, mostra o ha il potenziale per mostrare un'abilità sorprendente in un determinato momento e in specifiche aree considerate di rilievo nella propria cultura di appartenenza (*Keating, 2009; Pfeiffer, 2012; Sternberg et al., 2011*). Particolare attenzione ad un'educazione inclusiva, è stato in questi anni oggetto di studio dell'Agenzia Europea per i *Bisogni Educativi Speciali* (<https://www.european-agency.org/>) di cui fa parte anche l'Italia, dove si è ribadito che: *"... il punto di partenza dell'integrazione scolastica è la consapevolezza degli insegnanti di poter adeguare le metodologie didattiche alle esigenze di ciascun alunno. ...Gli insegnanti devono essere consapevoli dei bisogni individuali di ciascuno e dare opportunità di successo per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.*

La **nota Miur n. 562 del 3 aprile 2019**, volta a fornire chiarimenti in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), dedica un paragrafo agli alunni "plusdotati", ossia con un elevato

potenziale intellettuale, in attesa che vengano emanate le Linee Guida Nazionali per questi alunni che scaturiranno dai lavori del tavolo tecnico. La nota, infatti, non contempla la maggioranza degli studenti plusdotati, che possono adattarsi ai contesti, essere sotterranei e silenti, sviluppare i propri talenti a scuola e/o al di fuori di essa, essere in sottorendimento e non individuati. Va anche chiarita la posizione di chi viene ritenuto in una situazione di disagio e, cioè, se derivante da una condizione personale psicologica o di doppia eccezionalità (che necessita di un approfondimento diagnostico) o da un ambiente e un approccio didattico inadeguato che implica altre azioni. Inoltre la personalizzazione della didattica e lo sviluppo dei talenti e delle eccellenze va ritagliato in tailoring sullo studente, nel rispetto delle sue peculiarità individuali.

Il Miur ha definito corretta la prassi di quelle scuole che, in seguito alla pubblicazione della **Direttiva del 27/12/2012**, hanno considerato gli alunni con un alto potenziale intellettuale nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. **Alunni con alto potenziale intellettuale: PDP**


Le strategie da mettere in atto per gli allievi con alto potenziale intellettuale, ai fini della personalizzazione dell'insegnamento, sono demandate all'autonomia delle scuole o meglio alle decisioni dei Team Docenti e dei Consigli di Classe.

In caso di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, Team docenti e Consigli di Classe



possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale che di classe, valutando l'eventuale efficacia di un percorso di personalizzazione formalizzato in un Piano Didattico Personalizzato.

Lo schema riassume le varie fasi del Modello **Education to Talent** per la segnalazione e la presa in carico dei **gifted children**, che dovrebbe prevedere il coinvolgimento della scuola, delle famiglie e dei Servizi:



Linee Guida del sistema scolastico per i Gifted Children
Nota congiunta Regione e USRV dell'11 maggio 2015

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA STUDENTE- ATLETA DI ALTO LIVELLO (D.M. 935 11/12/2015)


Il **decreto Miur n. 935/2015**, emanato in attuazione **dell'art. 1, comma 7 lettera g) della Legge n. 107/2015**, ha fornito l'opportunità alle istituzioni scolastiche interessate di prendere parte ad "...un Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale".

L'obiettivo è quello di supportare la programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli studenti praticanti un'attività sportiva agonistica di alto livello. Con nota **11 settembre 2017 prot. n. 4379** il Miur fornisce alle scuole le istruzioni per aderire al programma.

Gli istituti secondari di secondo grado con studenti-atleti di alto livello sono invitati a redigere un **Progetto**

Formativo Personalizzato (PFP), approvato dal Consiglio di classe, e individuare un docente referente di progetto (*tutor scolastico*) e un referente di progetto esterno (*tutor sportivo*) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla *Federazione sportiva* o dalle *Discipline Sportive Associate* o *Lega professionistica* di riferimento.

La sperimentazione prevede una modalità base di partecipazione, tramite l'esclusiva approvazione del *progetto formativo personalizzato (PFP)*, e/o una modalità avanzata di partecipazione con richiesta specifica di utilizzo di un'apposita piattaforma digitale, quale strumento integrativo a supporto della didattica con metodologia e materiali condivisi.



PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- **Art. 3 della Costituzione italiana.**
- **Art. 34 della Costituzione italiana.**



- **Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.**
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994** – Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.
- **Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998** – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **Legge n. 40 del 6 marzo 1998** – Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **Legge n. 328 dell’8 novembre 2000** – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- **Legge n. 189 del 30 luglio 2002** – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
- **C.M. 24 01/03/2006** “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” (MIUR)
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006** – Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
- **Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009** – Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità.
- **Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010** – Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
- **Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010** – Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico. La Legge riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia)
- **Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011** – Il decreto, recante il Regolamento applicativo della L. n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), porta in allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso decreto (art. 3).
- **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012** – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. D.M. del 27.12.2012 e la C.M. attuativa dell’8.03.2013 formalizzano “la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni



e studenti con disturbi specifici di apprendimento". Decreto Miur n 5669 del 12 luglio 2011
– Trasmissione Linee guida DSA

- **Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013** – Indicazioni operative alunni con BES. La circolare:
- **NOTA MIUR 27.06.2013, PROT. N. 1551 – Piano Annuale per l'Inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.**
- **Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013**
- **Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014** – Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.
- **Nota prot n° 7443 del 18 dicembre 2014.** Con la nota il Miur ha trasmesso agli Uffici periferici e ai dirigenti scolastici le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
- **Nota MIUR in materia di Esami di stato per gli studenti affetti da DSA e BES. L'ultima nota del MIUR e relativa agli Esami di stato 2014/2015** – "Modalità organizzative e svolgimento. Studenti con DSA o con BES Pubblicata l'Ordinanza ministeriale n. 11 del 29 maggio 2015 avente per oggetto "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015"
- **Decreto Miur n. 935/2015, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 7 lettera g) della Legge n. 107/2015-** "Sperimentazione Didattica Studente-Atleta Di Alto Livello"
- **Decreto Legislativo 13 aprile 2017**
- **Decreto dipartimentale 1603 del 15 novembre 2018** relativo all'istituzione tavolo tecnico sulla plusdotazione
- **Nota MIUR 1143 del 17 maggio 2018**
- **Nota MIUR 562 del 3 aprile 2019**
- **Nota MIUR prot. n. 3623 del 30 luglio 2019** - Servizio di Scuola in Ospedale
- **Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale (SIO) e l'Istruzione Domiciliare (ID) (2019)**